

Allegato "B" al N. 8693/4641 di rep.

STATUTO

della società

"SALCEF GROUP S.p.A"

ART. 1 – Denominazione

1.1 E' costituita una società per azioni con la denominazione di "SALCEF GROUP S.p.A".

ART. 2 – Sede

2.1 La società ha sede legale nel Comune di Roma all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese.

2.2 L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire e/o sopprimere, nei modi di legge, in Italia ed all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza nonché, a norma dell'art. 2365, secondo comma, del Codice Civile, di trasferire la sede legale nel territorio nazionale.

ART. 3 – Oggetto

3.1 L'attività che costituisce l'oggetto sociale è la seguente:

- (i) l'acquisizione e l'esecuzione di lavori e concessioni per la costruzione, manutenzione, rinnovamento, progettazione e gestione di: ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, sistemi di trasporto su gomma ed integrati, impianti di armamento ferroviario, impianti per la trazione elettrica, impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico, strade, autostrade, ponti e viadotti, porti, dighe, gallerie e sottopassi, opere d'arte nel sottosuolo, aeroporti ed eliporti, acquedotti e fognature, gasdotti, oleodotti,

opere di irrigazione e di evacuazione, opere marittime e di dragaggio, opere fluviali, di difesa e sistemazione idraulica, impianti per la produzione di energia elettrica e di trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua, impianti tecnologici, opere di bonifica e protezione ambientale, opere di ingegneria naturalistica, fabbricati civili, industriali e commerciali di qualsiasi genere, stazioni, beni immobili sottoposti a tutela e restauro , impianti elettrici, idraulici, complessi residenziali, turistici e sportivi, lavori in terra, superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico, impianti idrico-sanitario, impianti elettromeccanici trasportatori, impianti pneumatici ed antintrusione, opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi, opere generali di natura edile e di natura tecnica, segnaletica stradale non luminosa, apparecchiature strutturali speciali, barriere stradali di sicurezza, barriere paramassi, fermaneve e simili, strutture prefabbricate in cemento armato, impianti di smaltimento e recupero rifiuti, impianti di pulizia di acque marine, lacustri e fluviali, impianti per la centrali di produzione di energia elettrica, linee telefoniche ed impianti di telefonia, componenti strutturali in acciaio e metallo, componenti per facciate continue, impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione e trattamento dati, rilevamenti topografici, indagini geognostiche, opere strutturali speciali, impianti di potabilizzazione e depurazione, demolizione di opere, verde ed arredo urbano, scavi archeologici, pavimentazioni e sovrastrutture speciali, impianti termici e di condizionamento, impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi, impianti per la mobilità sospesa, strutture in legno, coperture speciali, sistemi antirumore per

infrastrutture di mobilità, intervento a basso impatto ambientale impianti di qualsiasi tipo, e di ogni altra tipologia di lavori affini e complementari, nel territorio nazionale o all'estero, nella forma di appalti, subappalti, concessioni ed assegnazioni da amministrazioni pubbliche, da enti, società ed altre imprese pubbliche e private, acquisiti in proprio o per mezzo di terze imprese, nonché con la partecipazione in consorzi, associazioni di imprese, joint venture, società consortili aventi scopi analoghi, simili o complementari al proprio;

- (ii) la costruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la trasformazione, l'acquisto, la vendita ed il noleggio di treni, locomotive, vagoni attrezzati per il trasporto di merci e persone e per l'esecuzione di lavorazioni, mezzi circolanti su rotaia e su gomma ivi incluso di trasporto relativo nonché di macchinari e di attrezzature di cantiere.
- (iii) la costruzione, la commercializzazione, la trasformazione, l'acquisto e la vendita di prodotti industriali finiti e semilavorati, nel settore dell'edilizia e delle forniture di impianti e materiali da costruzione ferroviari e civili in genere.
- (iv) l'acquisto anche mediante contratti di leasing, la vendita, la permuta di immobili in genere, sia di terreni che di fabbricati; la costruzione e la ristrutturazione di fabbricati in proprio, la conduzione e amministrazione degli stessi, ed in genere qualsiasi operazione immobiliare con esclusione dell'attività di intermediazione.

3.2 La società potrà compiere, in modo non prevalente ed al solo fine di conseguire l'oggetto sociale, tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, tra l'altro potrà:

- (i) acquistare, anche in leasing finanziario, permutare, locare, affittare e gestire immobili sia rustici che urbani, diritti reali immobiliari, beni mobili registrati, macchinari ed attrezzature tecniche;
- (ii) prestare garanzie reali e/o personali ed in particolare fideiussioni per obbligazioni sia proprie che di soggetti partecipati o facenti parte del medesimo gruppo di appartenenza;
- (iii) acquistare, permutare ed alienare interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie, obbligazioni e titoli in genere di società ed imprese, sia italiane che estere, quotate e non quotate, nei limiti di cui all'art. 2361 del Codice Civile e della normativa vigente;
- (iv) compiere, comunque, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie (esclusa la raccolta del risparmio), mobiliari ed immobiliari, attive e passive, senza limitazioni di sorta;
- (v) costituire rapporti di qualsiasi genere con istituti di Deposito e di Credito Ordinari e speciali, Nazionali ed Esteri, per qualsivoglia operazione a lungo, medio e breve termine, tra cui contrarre mutui passivi con o senza garanzie ipotecarie, così come con Enti Finanziari o meno, Nazionali od Esteri, operanti (per il Credito o per qualsivoglia altra attività) nello specifico settore di cui all'oggetto sociale, nonché in settori complementari.

3.3 La società potrà infine assumere qualsivoglia iniziativa, senza esclusione alcuna, nella propria gestione, sia ordinaria che straordinaria, che sia riconducibile, direttamente o indirettamente, alla propria attività, e, pertanto, porre in essere ogni atto e negozio, di fatto o giuridico, senza limitazioni di sorta ed ancorché qui non previsto, che sia sotto qualsivoglia angolazione riconducibile, per sua natura o contenuto, o diretto comunque (anche se di

natura estranea ed aliena) allo scopo sociale.

Il tutto nel rispetto della normativa vigente.

ART. 4 – Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al 31.12.2050 e potrà essere anticipatamente sciolta o prorogata una o più volte, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

ART. 5 – Domicilio

5.1 Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti con la Società, s'intende quello risultante dal libro dei soci, salvo diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

ART. 6 – Capitale sociale

6.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 60.000.000 ed è rappresentato da complessive n. 39.850.000 azioni, tutte senza indicazione del valore nominale, suddivise nelle seguenti categorie:

- (a) n. 37.490.000 azioni ordinarie ("**Azioni Ordinarie**");
- (b) n. 2.000.000 performance shares ("**Performance Shares**");
- (c) n. 360.000 azioni speciali ("**Azioni Speciali**", e unitamente alle Azioni Ordinarie e alle Performance Shares, le "**Azioni**" e singolarmente un'"**Azione**");

6.2 L'Assemblea straordinaria del 10 luglio 2019, ha deliberato (i) un aumento del capitale sociale in via scindibile per un ammontare massimo pari a complessivi Euro 430.200, mediante emissione di n. 4.302.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale da riservarsi all'esercizio dei "*Warrant Salcef 2019-2024*", in conformità al relativo Regolamento

e (ii) un aumento di capitale in via scindibile, per un ammontare massimo pari a complessivi Euro 78.750.000, mediante emissione di n. 7.500.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale da riservarsi all'esercizio dei "Warrant Salcef Nuovi 2019-2023", in conformità al relativo Regolamento (i Warrant Salcef 2019-2024 e i Warrant Salcef Ulteriori 2019-2023, congiuntamente i "Warrant").

6.3 Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito, osservate le disposizioni di legge al riguardo.

ART. 7 – Azioni e categorie di azioni

7.1 Le Azioni e i Warrant, così come tutti gli strumenti finanziari emessi dalla Società, sono sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e ss. del D.lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, e s.m.i. (il "TUF").

7.2 Le Azioni Ordinarie sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili per atto tra vivi o successione *mortis causa*. Le Azioni Ordinarie sono ammesse alle negoziazioni ai sensi della normativa vigente sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia"). Ciascuna azione dà diritto ad un voto. Il caso di comproprietà è regolato dalla legge.

7.3 Salvo quanto precisato dal presente Statuto, le Performance Shares e le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti e obblighi delle Azioni Ordinarie.

7.4 Le Performance Shares sono dotate delle seguenti caratteristiche:

- (a) sono liberamente trasferibili ai sensi di legge;
- (b) danno diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società ai relativi

titolari;

(c) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie nei termini e alle condizioni che seguono:

- (i) n. 500.000 (cinquecentomila) Performance Shares in n. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) Azioni Ordinarie, entro il 5° anniversario della data di efficacia della fusione per incorporazione di Industrial Stars of Italy 3 S.p.A. nella Società (la "**Fusione**"), nel caso in cui, per un periodo di almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di Borsa aperta consecutivi ("**Periodo di Stabilità**"), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (oppure sul Mercato Telematico Azionario) sia almeno pari a Euro 11,00 (undici/00);
- (ii) n. 416.667 (quattrocentosedicimilaseicentossessantasette) Performance Shares in n. 2.083.335 (duemilioniottantatremilatrecentotrentacinque) Azioni Ordinarie – oltre a convertire le Performance Shares di cui al precedente punto (i) qualora non abbia già avuto luogo l'ipotesi di conversione ivi prevista – entro il 5° anniversario della data di efficacia della Fusione, nel caso in cui per almeno un Periodo di Stabilità il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (oppure sul Mercato Telematico Azionario) sia almeno pari a Euro 13,00 (tredici/00);
- (iii) n. 416.667 (quattrocentosedicimilaseicentossessantasette) Performance Shares in n. 2.083.335 (duemilioniottantatremilatrecentotrentacinque) Azioni Ordinarie –

oltre a convertire le Performance Shares di cui ai precedenti punti (i) e (ii) qualora non abbiano già avuto luogo le ipotesi di conversione ivi previste – entro il 5° anniversario della data di efficacia della Fusione, nel caso in cui per almeno un Periodo di Stabilità il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (oppure sul Mercato Telematico Azionario) sia almeno pari a Euro 13,50 (tredici/50);

fermo restando che, qualora l'Azione Ordinaria non raggiunga i suddetti obiettivi di prezzo, alla data coincidente con il 5° anniversario della data di efficacia della Fusione, le Performance Shares di cui ai punti (i), (ii) e (iii) si convertiranno comunque in Azioni Ordinarie nel rapporto di 1:1;

(iv) n. 666.666 (seicentosestantaseimilaseicentosestantasei) Performance Shares in un numero massimo di 3.333.330 (tremilioni trecentotrentatremilatrecentotrenta) Azioni Ordinarie a condizione che – per almeno un Periodo di Stabilità in qualsiasi momento a partire dalla data di efficacia della Fusione fino al 16 gennaio 2025 – il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie negoziate sull'AIM Italia (oppure sul Mercato Telematico Azionario) sia almeno pari a Euro 11,50 (undici/50) (la “**Condizione di Esercizio**”); restando inteso che dette Performance Shares saranno convertite – a ciascuna delle scadenze di seguito indicate, purché la Condizione di Esercizio si sia già verificata – in misura proporzionale al numero di Warrant Salcef Ulteriori 2019-2023 che saranno stati di volta in volta esercitati entro ciascuna scadenza

rispetto a n. 5.000.000 (e, dunque, non n. 7.500.000) di Warrant Salcef Ulteriori 2019-2023 (i "**Warrant Salcef Ulteriori di Riferimento**"), come segue:

- (a) il 15 gennaio 2020, saranno convertite un numero di Performance Shares proporzionale al numero di Warrant Salcef Ulteriori di Riferimento esercitati dalla data di efficacia della Fusione sino al 31 dicembre 2019 ("**Primo Periodo**");
- (b) il 15 gennaio 2021, saranno convertite un numero di Performance Shares proporzionale al numero di Warrant Salcef Ulteriori di Riferimento esercitati dal 1 gennaio 2020 sino al 31 dicembre 2020 ("**Secondo Periodo**"), unitamente a quelli esercitati nel Primo Periodo nel caso in cui non sia già stata data esecuzione alla conversione ai sensi del punto (a) che precede;
- (c) il 15 gennaio 2022, saranno convertite un numero di Performance Shares proporzionale al numero di Warrant Salcef Ulteriori di Riferimento esercitati dal 1 gennaio 2021 sino al 31 dicembre 2021 ("**Terzo Periodo**"), unitamente a quelli esercitati nel Primo Periodo e nel Secondo Periodo, nel caso in cui non sia già stata data esecuzione alla conversione ai sensi dei punti (a) e/o (b) che precedono;
- (d) il 15 gennaio 2023, saranno convertite un numero di Performance Shares proporzionale al numero di Warrant Salcef Ulteriori di Riferimento esercitati dal 1 gennaio 2022 sino al 31 dicembre 2022 ("**Quarto Periodo**"), unitamente a quelli esercitati nel Primo Periodo, nel Secondo Periodo e nel

Terzo Periodo nel caso in cui non sia già stata data esecuzione alla conversione ai sensi dei punti (a), (b) e/o (c) che precedono;

(e) in qualsiasi momento tra il 1° maggio 2023 e il 15 gennaio 2025, saranno convertite un numero di Performance Shares proporzionale al numero di Warrant Salcef Ulteriori di Riferimento esercitati dal 1 gennaio 2023 sino al 30 aprile 2023, unitamente a quelli esercitati nel Primo Periodo, nel Secondo Periodo, nel Terzo Periodo e nel Quarto Periodo nel caso in cui non sia già stata data esecuzione alla conversione ai sensi dei punti (a), (b), (c) e/o (d) che precedono;

fermo restando che, in ogni caso, il 16 gennaio 2025 le Performance Shares di cui al presente punto (iv) non già convertite ai sensi di quanto precede saranno automaticamente convertite nella misura di n. 1 Azione Ordinaria ogni Performance Shares.

7.5 Le Azioni Speciali sono dotate delle seguenti caratteristiche:

- (a) sono liberamente trasferibili ai sensi di legge;
- (b) sono prive del diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- (c) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione fino al 36° (trentaseiesimo) mese successivo alla data di efficacia della Fusione, mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;
- (d) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai

titolari delle Azioni Ordinarie;

- (e) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, nel rapporto di conversione di n. 7 (sette) Azioni Ordinarie per ogni n. 1 (una) Azione Speciale:
- (i) quanto a n. 120.000 Azioni Speciali, alla data di efficacia della Fusione (**"Tranche A"**);
 - (ii) quanto a n. 100.000 Azioni Speciali, entro il 3° anniversario della data di efficacia della Fusione, nel caso in cui per un Periodo di Stabilità in qualsiasi momento a partire dalla data dell'assemblea di approvazione della Fusione, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (oppure sul Mercato Telematico Azionario), sia almeno pari a Euro 12,00 (dodici/00) (**"Tranche B"**);
 - (iii) quanto a n. 100.000 (centomila) Azioni Speciali (oltre alle Azioni Speciali di cui al precedente punto (ii) qualora non abbia già avuto luogo l'ipotesi di conversione ivi prevista), entro il 5° anniversario della data di efficacia della Fusione, nel caso in cui per almeno un Periodo di Stabilità in qualsiasi momento a partire dalla data dell'assemblea di approvazione della Fusione, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia (oppure sul Mercato Telematico Azionario), sia almeno pari a Euro 13,50 (tredici/50) (**"Tranche C"**);
 - (iv) quanto alle rimanenti n. 160.000 (centosessantamila) Azioni Speciali, le stesse saranno convertite a condizione che – per almeno un Periodo di Stabilità in qualsiasi momento a partire dalla data dell'assemblea di Industrial Starts of Italy 3 S.p.A. di approvazione della Fusione fino al 16 gennaio 2025 – si sia verificata

la Condizione di Esercizio; restando inteso che dette Azioni Speciali saranno convertite – a ciascuna delle scadenze di seguito indicate, purché la Condizione di Esercizio si sia già verificata – in misura proporzionale al numero di Warrant Salcef Ulteriori di Riferimento di volta in volta esercitati, come segue:

- (a) il 15 gennaio 2020, saranno convertite un numero di Azioni Speciali proporzionale al numero di Warrant Salcef Ulteriori di Riferimento esercitati nel Primo Periodo;
- (b) il 15 gennaio 2021, saranno convertite un numero di Azioni Speciali proporzionale al numero di Warrant Salcef Ulteriori di Riferimento esercitati nel Secondo Periodo, unitamente a quelli esercitati nel Primo Periodo nel caso in cui non sia già stata data esecuzione alla conversione ai sensi del punto (a) che precede;
- (c) il 15 gennaio 2022, saranno convertite un numero di Azioni Speciali proporzionale al numero di Warrant Salcef Ulteriori di Riferimento esercitati nel Terzo Periodo, unitamente a quelli esercitati nel Primo Periodo e nel Secondo Periodo nel caso in cui non sia già stata data esecuzione alla conversione ai sensi dei punti (a) e/o (b) che precedono;
- (d) il 15 gennaio 2023, saranno convertite un numero di Azioni Speciali proporzionale al numero di Warrant Salcef Ulteriori di Riferimento esercitati nel Quarto Periodo, unitamente a quelli esercitati nel Primo Periodo, nel Secondo Periodo e nel Terzo Periodo nel caso in cui non sia già stata data

esecuzione alla conversione ai sensi dei punti (a), (b) e/o (c) che precedono;

(e) in qualsiasi momento tra il 1° maggio 2023 e il 15 gennaio 2025, saranno convertite un numero di Azioni Speciali proporzionale al numero di Warrant Salcef Ulteriori di Riferimento esercitati dal 1 gennaio 2023 e sino al 30 aprile 2023, unitamente a quelli esercitati nel Primo Periodo, nel Secondo Periodo, nel Terzo Periodo e nel Quarto Periodo nel caso in cui non sia già stata data esecuzione alla conversione ai sensi dei punti (a), (b), (c) e/o (d) che precedono;

fermo restando che, in ogni caso, il 16 gennaio 2025 le Azioni Speciali di cui al presente punto (iv) non già convertite ai sensi di quanto precede saranno automaticamente convertite nella misura di n. 1 Azione Ordinaria ogni Azione Speciale ("**Tranche D**").

- 7.6 Resta inteso che la conversione automatica delle Performance Shares e/o delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie avverrà senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale e, per le ipotesi di conversione che non abbiano ad oggetto il 100% del loro ammontare, in via proporzionale tra i titolari di Performance Shares o di Azioni Speciali, a seconda del caso.
- 7.7 In conseguenza della conversione automatica delle Performance Shares e delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, il Consiglio di Amministrazione provvederà a: (a) annotare la conversione nel libro soci con annullamento, a seconda dei casi, delle Performance Shares o delle Azioni Speciali ed emissione delle Azioni Ordinarie; (b) depositare presso il registro

delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436, comma 6, del Codice Civile, il testo dello statuto con la modificazione del numero complessivo delle azioni e più precisamente del numero delle azioni delle diverse categorie – qualora sussistenti – in cui è suddiviso il capitale sociale, nonché con l'eliminazione delle clausole dello Statuto decadute per effetto della conversione di tutte le Performance Shares e/o Azioni Speciali in Azioni Ordinarie ai sensi del presente articolo 7; (c) comunicare la conversione mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, nonché ad effettuare tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

- 7.8 Il possesso anche di una sola Azione costituisce di per sé adesione al presente Statuto ed alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli Azionisti in conformità alla legge e allo Statuto.

ART. 8 – Obbligazioni e finanziamenti

- 8.1 La Società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili, o "*cum warrant*" nel rispetto delle disposizioni di legge determinando le condizioni del relativo collocamento. Le obbligazioni convertibili devono essere nominative e devono indicare il rapporto di cambio e le modalità di conversione. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al Consiglio di Amministrazione.
- 8.2 L'Assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'art. 2420-*ter*, del Codice Civile.
- 8.3 La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

8.4 I finanziamenti potranno essere effettuati anche non da tutti i soci ed anche in misura non proporzionale alla quota posseduta. Qualora non sia diversamente stabilito, i finanziamenti effettuati si intendono infruttiferi e ciò in espressa deroga al disposto dell'art. 1282, comma 1, c.c. ed alla presunzione di fruttuosità dei capitali dati a mutuo di cui all'art.46, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917.

ART. 9 – Conferimenti e altri strumenti finanziari

9.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

9.2 L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'organo amministrativo in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da notaio.

9.3 Nei limiti stabiliti dalla legge, e ricorrendone le relative condizioni, l'Assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di (i) categorie di azioni , e (ii) strumenti finanziari, ai sensi degli articolo 2346, comma 6, e 2349, comma 2, del Codice Civile.

9.4 La Società può altresì costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e seguenti del Codice Civile. La deliberazione che destina un patrimonio ad uno specifico affare è assunta dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 10 – Recesso

- 10.1 Ciascun socio ha diritto di recedere nei casi inderogabili previsti dalla legge.
- 10.2 Per quanto riguarda i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso, i criteri per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni e il procedimento di liquidazione, si fa espresso rinvio agli artt.2437-*bis*, 2437-*ter* e 2437-*quater* del Codice Civile.
- 10.3 Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e/o l'introduzione o la rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

ART. 11 – Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto

- 11.1 Ai fini del presente articolo, per "**partecipazione**" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.
- 11.2 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, la "**Disciplina Richiamata**") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli articoli 106 e 109 TUF).
- 11.3 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "**Panel**". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi

sentita Borsa Italiana.

- 11.4 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, comma 1, TUF non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.
- 11.5 La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.
- 11.6 Il Panel è un collegio di probiviri composto da 3 (tre) membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana.
- 11.7 I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di 3 (tre) anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad

un solo membro del collegio.

11.8 Le Società, i loro azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana.

11.9 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

ART. 12 – Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti

12.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia trova applicazione la "**Disciplina sulla Trasparenza**" come definita nel Regolamento AIM Italia adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato ("**Regolamento Emittenti AIM Italia**"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).

12.2 Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento AIM Italia (la "**Partecipazione Significativa**") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di

Amministrazione della Società.

12.3 Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" che deve essere comunicato alla Società entro 5 (cinque) giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.

12.4 In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

12.5 Il Consiglio di Amministrazione può richiedere in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.

ART. 13 – Assemblea

13.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché dissenzienti e/o non intervenuti.

13.2 L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta giorni), qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società ai sensi dell'articolo 2364, comma 2 del Codice Civile.

ART. 14 – Convocazione e luogo dell'Assemblea

14.1 L'Assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la Società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia.

- 14.2 L'Assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o in alternativa, in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Sole 24 ore o Milano Finanza o Italia Oggi o Corriere della Sera. Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.
- 14.3 Le assemblee ordinarie e straordinarie si tengono in unica convocazione. Il Consiglio di Amministrazione può, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, prevedere che l'assemblea (ordinaria e/o straordinaria) si tenga a seguito di più convocazioni.
- 14.4 L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno e dell'ora della riunione e delle eventuali convocazioni successive, ove effettivamente previste, del luogo della riunione e dei luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica, così come dell'ordine del giorno e delle altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile.
- 14.5 I soci che rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno un quotidiano a diffusione nazionale al più tardi entro il 7° (settimo) giorno precedente la data dell'Assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione

dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta d'integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

14.6 I Soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per le Assemblee già convocate e di ottenerne copia a proprie spese.

14.7 I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

14.8 Il potere di convocare l'Assemblea è attribuito, oltre che al Consiglio di Amministrazione, anche al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente o all'Amministratore Delegato.

ART. 15 – Competenze e maggioranze dell'Assemblea

15.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dai regolamenti, ivi incluso, ove applicabile, il Regolamento Emittenti AIM Italia.

15.2 L'Assemblea ordinaria e straordinaria si costituisce e delibera, sia in prima che nelle successive convocazioni, con le maggioranze previste dalla legge.

15.3 Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con le modalità di votazione volta per volta

determinate dal presidente dell'assemblea, non è comunque ammissibile il voto segreto.

15.4 Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi dell'articolo 15 Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni della Società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata - salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente - con il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in Assemblea ovvero con la diversa percentuale ai sensi dell'articolo 41 del Regolamento Emittenti AIM Italia. Tale previsione si applica anche per l'adozione delle delibere che abbiano come effetto quello di determinare la revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni della Società. Tale previsione non si applica in caso di revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia per ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società su un mercato regolamentato.

15.5 Le deliberazioni delle assemblee speciali previste dall'articolo 2376 del Codice Civile, necessarie per l'approvazione delle deliberazioni che pregiudicano i diritti di una o più categorie di Azioni, nonché le deliberazioni delle assemblee speciali previste nel presente Statuto, sono validamente assunte con il voto favorevole delle maggioranze previste dalla legge per le assemblee straordinarie.

15.6 Ogni azione avente diritto di voto ai sensi del presente Statuto dà diritto ad un voto.

ART. 16 – Intervento all’Assemblea

16.1 La legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

16.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

16.3 La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell’avviso di convocazione.

ART. 17 – Presidente e segretario dell’Assemblea. Deliberazioni assembleari e verbalizzazione

17.1 L’Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o dall’Amministratore Delegato, se nominati e presenti, in difetto l’assemblea eleggerà il proprio presidente.

17.2 L’Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un Segretario anche non Socio e, ove lo ritenga, nomina due scrutatori scegliendoli fra gli azionisti o i rappresentanti di azionisti.

17.3 Il funzionamento dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere disciplinato, oltre che dalle norme di legge e del presente Statuto, da un Regolamento approvato dall’Assemblea Ordinaria, salvo eventuali deroghe deliberate da ciascuna Assemblea.

17.4 Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal Segretario, anche non Socio, designato dall’Assemblea stessa, e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

17.5 Nei casi di legge – ovvero quando il Presidente dell’Assemblea lo ritenga opportuno – il

verbale dell'Assemblea è redatto da Notaio scelto dal Presidente che in tal caso ricoprirà il ruolo di Segretario.

ART. 18 – Consiglio di Amministrazione

- 18.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri che possono essere eletti anche fra non soci. Spetta all'Assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero di membri dell'organo amministrativo.
- 18.2 Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, gli Amministratori rimangono in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.
- 18.3 Gli Amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge. Il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti *ex art.147-quinquies* TUF, comporterà la decadenza dalla carica dell'Amministratore.
- 18.4 Almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione (ovvero due ove il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti) deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-*ter* e 148 comma 3° del TUF.
- 18.5 L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
- 18.6 La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo le modalità di seguito elencate.
- 18.7 Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti,

rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria.

18.8 Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, cod. civ.), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.

18.9 Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, ed indicano almeno un candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter e 148 comma 3° del TUF. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies TUF. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le ore 13.00 almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i *curricula* professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore e l'eventuale indicazione dell'idoneità a

qualificarsi come amministratore indipendente. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima dell'Assemblea.

18.10 Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

18.11 Risulteranno eletti:

- i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari al numero di amministratori da nominare, meno uno; e
- il primo candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo miglior risultato e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse.

18.12 In caso di presentazione di una sola lista, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da tutti i candidati della lista unica.

18.13 In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

18.14 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina del numero di Amministratori indipendenti richiesti dallo Statuto, i candidati non indipendenti eletti come ultimi in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, saranno sostituiti con i candidati indipendenti secondo l'ordine progressivo non eletti della stessa lista, ovvero, in difetto, con i candidati indipendenti non eletti delle altre liste secondo l'ordine progressivo in cui sono presentati, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto dal numero di Amministratori indipendenti richiesto dallo Statuto. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti di indipendenza.

18.15 Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi ragione, uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica. Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto nel presente articolo, a tale nomina provvederà l'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero

minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

18.16 La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

18.17 Se, per qualunque causa, viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica, o in caso di loro inattività dal Collegio Sindacale, per la ricostituzione dello stesso.

ART. 19 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

19.1 Il Consiglio si riunisce nel Comune in cui ha sede la società, o altrove, purché nell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o, quando ne sia fatta domanda, con indicazione degli argomenti da trattare, da un qualsiasi consigliere in carica membri o dal collegio sindacale.

19.2 La convocazione viene fatta dal Presidente ovvero dal Vice-Presidente o dall'Amministratore Delegato, ove nominati, con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, messaggio di posta elettronica, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi

in carica.

19.3 E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per video e/o teleconferenza o con altri simili sistemi di comunicazione elettronica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione.

ART. 20 – Quorum consiliari

20.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo diverse previsioni di legge. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

20.3 I Consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

ART. 21 – Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

21.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda l'Assemblea; può inoltre nominare un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento. Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto.

21.2 Il Consiglio di Amministrazione può nominare, su proposta del Presidente, un Segretario,

anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

21.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere designato dagli intervenuti.

21.4 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 22 – Poteri di gestione dell'organo amministrativo

22.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà necessarie per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge o per Statuto in modo tassativo riservate all'assemblea dei soci.

22.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; (e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

22.3 L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

ART. 23 – Delega di attribuzioni

23.1 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'articolo 2381 del Codice

Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte ad un comitato esecutivo e/o singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente e il Vice Presidente, se nominato, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti e le modalità di esercizio della delega.

23.2 Gli Amministratori muniti di deleghe, se nominati, forniscono al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché, nell'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

23.3 Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

23.4 Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

ART. 24 – Direttore Generale

24.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, anche estraneo al Consiglio, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al Direttore Generale, i poteri riservati dalla legge agli Amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della Società e la determinazione delle relative strategie.

24.2 Il Direttore Generale partecipa, su invito, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza

diritto di voto.

ART. 25 – Compensi degli amministratori

25.1 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un rimborso delle spese sostenute per l'esercizio ed a causa delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria potrà, inoltre, riconoscere agli Amministratori un compenso e un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa.

25.2 La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 26 – Rappresentanza

26.1 Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limiti alcuni.

26.2 In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza spetta al Vice Presidente, se nominato. Spetta anche agli Amministratori Delegati, se nominati, nei limiti delle proprie attribuzioni.

ART. 27 – Collegio Sindacale

27.1 Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea e scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero della Giustizia.

27.2 Essi durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. All'atto della nomina l'Assemblea designa il Presidente.

- 27.3 La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati sono indicati con un numero progressivo.
- 27.4 Le liste presentate dagli Azionisti si compongono di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4 TUF.
- 27.5 Ogni Azionista, nonché gli Azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del Codice Civile) e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale possono concorrere a presentare e votare una sola lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- 27.6 Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Fermi restando i requisiti e le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti e disciplinati dalle norme regolamentari applicabili, non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.
- 27.7 I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro le

13.00 di almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, qualora la data di eventuali convocazioni successive non sia indicata nell'avviso di convocazione, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per ciascuna convocazione. Unitamente alle liste sono depositati i *curricula vitae* professionali di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società almeno 7 (sette) giorni prima dell'Assemblea.

27.8 Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, si avrà riguardo al numero di azioni che risultino registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

27.9 La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

27.10 All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente;
- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per

numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

27.11 L'elezione dei sindaci sarà comunque soggetta alle disposizioni di legge e ai regolamenti di volta in volta vigenti. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

27.12 Non si terrà tuttavia conto delle liste diverse da quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti, qualora esse non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta dal presente statuto per la presentazione delle liste stesse. Alla carica di Presidente del Collegio Sindacale è nominato il sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza.

27.13 Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, inclusi quelli di onorabilità ex art.148, comma 4 TUF, il Sindaco decade dalla carica.

27.14 In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo subentra, fin alla successiva Assemblea, il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.

27.15 Le precedenti statuizioni in materia di elezioni dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata una sola lista, ovvero non siano presentate liste, oppure nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione, decadenza o rinuncia. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

27.16 L'Assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

27.17 Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per audio o video conferenza, con le

modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

ART. 28 – Revisione legale dei conti

28.1 La revisione legale dei conti della Società è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un soggetto avente i requisiti previsti dalla normativa vigente.

ART. 29 – Bilancio e utili

29.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

29.2 Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio di esercizio in conformità alle prescrizioni di legge.

29.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'Assemblea.

29.4 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione a favore dei Soci, durante il corso dell'esercizio, di acconti sui dividendi, nei casi e secondo le disposizioni previste dalla legge e dai regolamenti in vigore.

ART. 30 – Scioglimento e liquidazione

30.1 Qualora si dovesse addivenire, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, fermo restando quanto previsto nel presente Statuto, e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

ART. 31 – Operazioni con Parti Correlate

31.1 Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato operazioni parti correlate, Soci non correlati si fa

riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "**Procedura**") ed alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate.

31.2 Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i Soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto. Qualora i soci non correlati presenti in Assemblea non rappresentino la percentuale di capitale richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento delle maggioranze di legge.

31.3 Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria della Società ai termini del successivo articolo 31.2.

31.4 L'Assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge fermo restando che il

compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei Soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i Soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto. Qualora i soci non correlati presenti in Assemblea non rappresentino la percentuale di capitale richiesta, sarà sufficiente, ai fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento delle maggioranze di legge.

31.5 Le operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'Assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura.

ART. 32 – Disposizioni generali

32.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari tempo per tempo vigenti in materia.

F.to Valeriano Salciocchia

F.to Giovanni Maria Cavallini

F.to Andrea De Costa notaio